

Corruzione, stop agli arbitrati e spazio alle «white list»

DI MAURO SALERNO

Da una parte l'anticipo dell'entrata in vigore delle nuove regole sulle comunicazioni antimafia con un forte impatto sull'attività dei costruttori (vedi pagina a fianco). Dall'altra l'ok alle misure anticorruzione con l'introduzione di un lungo elenco di novità per l'edilizia. Da Governo e Parlamento la settimana scorsa è arrivata quasi una manovra a tenaglia, mirata a stringere le maglie dei controlli anticriminalità nel settore degli appalti pubblici.

Dopo un iter durato più di due anni è arrivato il via libera definitivo al disegno di legge anticorruzione. Tra le misure di maggiore impatto – alla cui analisi dedicheremo un fascicolo di approfondimento normativo on line – l'introduzione delle white list tenute delle prefetture che consentiranno alle imprese iscritte di evitare le procedure previste dai controlli antimafia. L'iscrizione negli elenchi sod-

disferà infatti «i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività». Il decreto individua nel dettaglio l'elenco delle attività a rischio infiltrazione (vedi tabella) per le quali è prevista l'attivazione delle white list. Si tratta di una lista suscettibile di integrazioni che potranno essere apportate ogni anno con un decreto del ministero dell'Interno, d'intesa con Giustizia, Economia e Infrastrutture. Per ora l'elenco non include attività di esecuzione di lavori, anche se il testo del provvedimento specifica che le white list sono riferite a «fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori» e quindi prefigura fin da subito la possibilità di aggiunte future. Le white list non partiranno immediatamente. Per l'operatività bisognerà attendere un Dpcm da varare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Scatta subito invece il giro di vite sugli arbitrati, con una modifica all'articolo 241 del Codice. Nelle controversie relative ai lavori pubblici si potrà fare ricorso

ai lodi solo «previa autorizzazione motivata dell'organo dell'amministrazione».

Novità anche in tema di trasparenza nell'affidamento degli appalti con la pubblicazione sui siti web delle Pa e dell'Autorità dei contratti pubblici di informazioni dettagliate sull'affidamento dei lavori e sui costi di realizzazione delle opere (sulla base di uno schema tipo che dovrà essere redatto dall'Authority).

La legge anticorruzione esclude anche dalle commissioni giudicatrici gli ufficiali pubblici condannati per delitti contro la Pa e allunga l'elenco dei reati commessi dall'appaltatore che comportano la risoluzione del contratto, con l'inclusione dei reati per corruzione, concussione, peculato, malversazione ai danni dello Stato e, inoltre, associazione mafiosa, traffico illecito dei rifiuti, traffico di droga, contrabbando e terrorismo. Il mancato rispetto dei protocolli di legalità potrà, infine, costituire causa di esclusione dalle gare. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NEL MIRINO *Le attività a rischio*

■ Trasporto di materiali a discarica per conto di terzi
■ Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi
■ Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
■ Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
■ Noli a freddo di macchinari
■ Fornitura di ferro lavorato
■ Noli a caldo
■ Autotrasporti per conto di terzi
■ Guardiania dei cantieri

Antimafia, occhio ai bonifici

Tra i comportamenti a rischio infiltrazione anche la mancata indicazione del codice gara nei versamenti

DI LAURA SAVELLI

Ancora una stretta sui pagamenti delle imprese. Con l'approvazione delle modifiche al codice antimafia (Dlgs 159/2011), la tracciabilità torna sotto le luci della ribalta per andare a intersecarsi con il mondo delle informative prefettizie, nel senso cioè che, d'ora in avanti, violare ripetutamente gli obblighi di tracciabilità introdotti dalla legge 136/2010 costituirà una circostanza dalla quale il prefetto potrà desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa all'interno di un'impresa.

L'articolo 4 del decreto correttivo, approvato dal Governo la scorsa settimana (vedi anche box in pagina), interviene dunque a modificare l'articolo 91, comma 6, del codice antimafia, arricchendo il catalogo delle ipotesi in presenza delle quali il prefetto dispone il rilascio di un'informativa antimafia tipica. Ponendo una condizione. Il provvedimento interdittivo a carico dell'impresa potrà essere emanato solamente se, dall'accertamento effettuato, risulterà che le violazioni degli obblighi di tracciabilità siano state commesse in maniera reiterata, in base all'articolo 8-bis della legge 689/1981.

Secondo il codice delle sanzioni amministrative, si ha un comportamento reiterato quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. E si considerano tali le

violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

In altri termini, ciò significa che il rilascio dell'informativa antimafia scatterà ad esempio se, dopo essere stata sanzionata per non aver utilizzato il bonifico o uno strumento di pagamento tracciabile per effettuare una transazione legata all'esecuzione dell'appalto, l'impresa dovesse commettere nuovamente la medesima trasgressione nei cinque anni successivi. Oppure se, in tale arco di tempo, dovesse violare gli altri obblighi di tracciabilità imposti dalla legge 136/2010, come l'effettuazione di un pagamento a un subappaltatore su un conto corrente diverso da quello dedicato alla commessa cui si riferisce la transazione, la mancata indicazione del Cig o del Cup all'atto del pagamento, o l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione, nei confronti della stazione appaltante, degli estremi del conto corrente dedicato all'appalto, nonché delle generalità e del codice fiscale relativi alle persone delegate a operare su di esso. Anche se la legge 689/1981 specifica che le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati.

In ogni caso, il codice delle sanzioni amministrative prevede che la violazione debba essere stata accertata con provvedimento

esecutivo. Quindi, affinché possa essere considerata rilevante, deve essere stata innanzi tutto contestata dal prefetto al trasgressore, il quale ha a disposizione 30 giorni di tempo per presentare le proprie difese. Solo a questo punto, se il prefetto ritiene comunque fondato l'accertamento, quantifica la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento con un'ordinanza che costituirà titolo esecutivo.

Il decreto correttivo del codice antimafia non ha tuttavia effettuato alcuna selezione dei diversi obblighi di tracciabilità che, se violati con comportamenti reiterati, conducono al rilascio di un'informativa interdittiva. E sembra non aver considerato che alcune violazioni possano derivare anche da errori materiali nell'effettuazione dei pagamenti relativi all'appalto che, a questo punto, l'impresa può giustificare solo nella fase di contraddittorio che precede l'ingiunzione.

Peraltro, l'informazione non potrà che essere tipica poiché, dal testo approvato, sembra essere oramai scomparsa l'ipotesi che il prefetto possa rilasciare informazioni atipiche (almeno da un punto vista formale) e che sia la Pa a decidere se la violazione degli obblighi di tracciabilità possa giustificare l'interruzione dei rapporti con l'impresa. E quindi, l'effetto dell'informativa comporterà automaticamente la risoluzione dei contratti di appalto in corso e non consentirà all'impresa di partecipare a nuove procedure di affidamento. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ENTRATA IN VIGORE

Regole operative 60 giorni dopo la pubblicazione in «Gu»

Ci sono 60 giorni di «vacatio», poi le nuove regole sulla documentazione antimafia diventeranno operative. È questo uno dei principali effetti determinati dall'approvazione del decreto correttivo del Dlgs 159/2011. Non ci sarà più bisogno di aspettare l'operatività della banca dati unica sulle informative antimafia (che peraltro risulta ancora in stallo, vedi altro box). A stabilire una data certa per l'entrata in vigore della nuova disciplina è l'articolo 9 che prevede sessanta giorni di tempo a partire dalla pubblicazione in «Gazzetta» del Dlgs approvato dal Governo. ■

Mau.S.

MINISTERO DELL'INTERNO

Nelle prefetture vince la carta Al palo la banca dati unica

Il codice antimafia a settembre 2011 ha avviato il procedimento per istituire una banca dati unica presso il ministero dell'Interno, nella quale far confluire tutta la documentazione antimafia, allo scopo di facilitare il lavoro di verifica delle situazioni a rischio al momento dell'emanazione delle comunicazioni interdittive. Questa novità, a oggi, è ancora al palo. Il regolamento di attuazione, atteso entro aprile 2012 stando alle indicazioni del codice, è ancora fermo. Nelle prefetture italiane c'è ancora troppa carta; la creazione di una banca dati è un processo che richiede ancora tempo. ■

G.La.

INFORMATIVE

Da sei a 12 mesi: raddoppia il periodo di validità

Tra le novità determinate dall'approvazione del decreto correttivo al Dlgs 159/2011 c'è anche il raddoppio del periodo di validità dell'informativa antimafia. Al momento, la validità del documento è di sei mesi, come per le comunicazioni. In realtà il codice prevede già che l'informativa abbia una durata di 12 mesi. Ma quella norma è rimasta «congelata» con le altre nel libro II, ora sbloccato dal decreto correttivo del Governo. Cambia anche il momento da cui si calcola il periodo di validità (anche per le comunicazioni): non più dalla data di rilascio, ma dalla data di acquisizione della Pa richiedente. ■

Mau.S.

NOTIFICHE

Dalla Dia all'Antitrust, a chi va spedita la comunicazione

L'informativa antimafia interdittiva, secondo le nuove regole, non resterà chiusa nei cassetti del prefetto o della stazione appaltante, ma dovrà essere inoltrata a una serie di soggetti che, se ravviseranno gli estremi per farlo, potranno a loro volta procedere, secondo le rispettive regole. Si tratta della Direzione nazionale antimafia, della Camera di commercio, dell'Osservatorio presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del ministero delle Infrastrutture, di quello dello Sviluppo economico e dell'Agenzia delle entrate. ■

G.La.

DECERTIFICAZIONE

Richiesta dei documenti consentita solo alla Pa

La disciplina del Codice viene allineata al principio della decertificazione. In questo modo il procedimento per il rilascio della comunicazione antimafia verrà avviato sulla sola base delle autodichiarazioni rese dall'operatore economico all'amministrazione interessata, che provvederà, a sua volta, a fornire i dati autodichiarati alla prefettura competente a emettere la documentazione. Altro chiarimento riguarda il fatto che il rilascio automatico potrà avvenire solo per i soggetti già censiti nella banca dati, fino ad allora si procederà con i controlli ordinari da parte dei prefetti. ■

Mau.S.

VERIFICHE

Si allunga la lista dei soggetti da sottoporre ai controlli

Ampliato il ventaglio dei soggetti da sottoporre alle verifiche antimafia. In prima battuta, al fine di fugare i dubbi interpretativi, l'obbligo viene esteso anche ai Gruppi europei di interesse europeo (Geie), assimilando a quello previsto per i consorzi. Il Dlgs stabilisce anche che i controlli devono essere estesi ai membri di collegi sindacali di associazioni e società nonché dei componenti dell'organo di vigilanza. Controlli previsti anche per le imprese prive di sede principale o secondaria in Italia, colmando un «vuoto» nella disciplina attuale prevista dal Codice. ■

Mau.S.